



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 63 del 25/03/2025

Seduta n. 15

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVANTI AL T.A.R.
VENETO - M.N.S / COMUNE DI PORTOGRUARO.**

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di Marzo alle ore 10:00, presso la Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Luigi Toffolo la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE avv. Cristiana Rigo. Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	TOFFOLO LUIGI	X	
2	Vice Sindaco	LIPANI MICHELE	X	
3	Assessore	CIRFERA ROBERT	X	
4	Assessore	FOGLIANI KETTY	X in videoconferenza	
5	Assessore	LEPORE NELLA	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVANTI AL T.A.R. VENETO - M.N.S / COMUNE DI PORTOGRUARO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota pec assunta al protocollo generale dell'Ente n. 0013351/2025 del 21.03.2025 è pervenuta la relata di notifica, da parte dell'Avv. Gianluca Parente di Roma, del ricorso al TAR Veneto per l'annullamento previa sospensione cautelare del Decreto sindacale n. 13 del 12.03.2025 "Revoca dell'Assessore comunale Scavo Mattia Nicolò" e di ogni altro provvedimento ad esso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

CONSIDERATO che questa Amministrazione deve costituirsi in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

RILEVATO che:

- il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, di dipendenti aventi il titolo di avvocato abilitato alla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, per cui si rende necessario procedere alla individuazione di un avvocato libero professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, cui conferire l'incarico per la costituzione nel giudizio, rappresentanza e difesa;
- l'art. 13, comma 5, della Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede che il preventivo scritto dell'avvocato debba indicare i prevedibili costi della sua prestazione dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua fine;
- l'art. 56, comma 1, lett. h, del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo codice degli appalti) esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31";

DATO ATTO che la suddetta norma va coordinata con l'art. 13, dello stesso D.lgs. 36/2023, che dispone:

- al comma 2 "2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.";
- al comma 5 "L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato)".

VISTI:

- l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";
- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti: -

"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi

giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”.

RITENUTO di affidare l'incarico legale a patrocinio dell'Ente nella vertenza in oggetto ad un professionista in possesso dei requisiti necessari all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento contenzioso di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.2024 con la quale il Comune di Portogruaro ha aderito alla Convenzione con la Città Metropolitana di Venezia per l'Ufficio Unitario di Avvocatura Civica Metropolitana;

CONSIDERATO che, stante la natura della causa, è necessario dare indirizzo al Segretario Generale affinché provveda a dare relativo incarico, con atto separato e conseguente al presente, a un legale designato dall'Avvocatura di Città Metropolitana;

RILEVATO che il termine di costituzione per l'udienza sospensiva è fissato per il 16.04.2025 è necessario che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure parziale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Dup 2025/2027 che contiene il programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027, l'elenco annuale 202, la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025/2027;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 23.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- a deliberazione di Giunta comunale n. 02 del 07.01.2025, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2025/2027;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49,1° comma del T.U. - dLGS N. 267/2000, dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e dal dirigente del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Si propone il seguente dispositivo:

1. di far proprie e di approvare le premesse della presente deliberazione;
2. di fare proprie le premesse al presente atto e per le stesse di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso al TAR (allegato A);

3. di dare atto altresì che il Sindaco provvederà ai sensi dell'art. 41 del vigente Statuto comunale a sottoscrivere apposito mandato all'Ufficio Unitario di Avvocatura Civica Metropolitana, conferendo a quest'ultima mandato di assisterla in tutte le fasi del giudizio conferendo all'uopo ogni più ampia facoltà e potere di legge, compresa quella, laddove necessario, di proporre ricorso per motivi aggiunti e assumere ogni ulteriore iniziativa giurisdizionale connessa e utile per la tutela dell'Ente;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di sua competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale amministrativo;
5. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n° 69 ad eccezione dell'allegato sub A) che contiene dati personali;
7. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei casi previsti dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, pertanto non si provvede alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente";

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

Approva la proposta di deliberazione

Indi

con separata votazione favorevole espressa in forma palese il presente atto viene altresì dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. Approvato con D.lgs n. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Luigi Toffolo

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Cristiana Rigo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)